



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: EBOLI

Registrazione di Atto Privato

Il 22/05/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEM , serie 3 , numero 224

data di stipula: 18/05/2026

ident.vo telematico: TEM26L000224000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MCLZEI66L14A717G

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

MCLZEI66L14A717G				
------------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

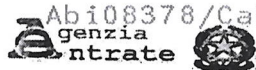
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Abi08378/Cab76090/Dt21052026/Imp000020000/TrmM461/Op0325/0001

Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: BCC CAMPANIA CENTRO-CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOC.

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

AGENZIA FILIALE DI BATTIPAGLIA - SEDE PROV. SA

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 04019800657

cognome, denominazione o ragione sociale

Barrare in caso di anno d'imposta
non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

UNA CASA PER LA VITA ONLUS

data di nascita

giorno mese anno sesso (M o F)

comune (o Stato estero) di nascita

prov.

comune

prov.

via e numero civico

SA

Via Gorizia 14

DOMICILIO FISCALE

BATTIPAGLIA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

codice tributo

rateazione/regione/
prov./mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

200,00 B

SALDO (A-B)

200,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale
contributomatricola INPS/codice INPS/
filiale azienda

da

periodo di riferimento:
mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice
regione

codice tributo

rateazione/
mese rif.anno di
riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente /
codice comune

Revv.

Immob.

Versati

Acc.

Sotto

numero
immobili

codice tributo

rateazione/
mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

G

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero
di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

L

SALDO (I-L)

INAIL

codice ente

codice sede

causale
contributo

codice posizione

da

periodo di riferimento:
mm/aaaa a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE

M

SALDO (M-N)

FIRMA

SALDO FINALE

EURO

200,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Pagamento effettuato con assegno

bancario/postale

n.ro

circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su
conto corrente codice IBAN

IT 85E0837876090000000337545

firma

1° COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

UNA CASA PER LA VITA ETS

Sede in Battipaglia (SA) Via Gorizia, 12, 84091

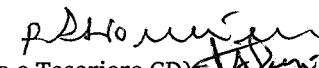
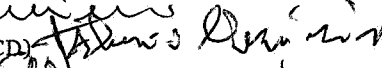
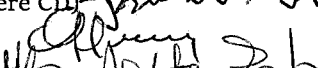
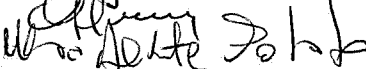
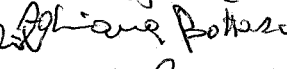
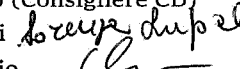
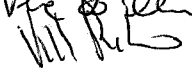
Codice Fiscale 04019800657 Partita Iva 04019800657

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Il giorno **18 maggio 2026** alle ore **18:30** in BATTIPAGLIA (SA) alla VIA PLAVA 58, presso l'abitazione del consigliere Maurizio D'Alessio, si è riunita, a seguito di regolare convocazione del presidente - nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nello statuto sociale, l'assemblea degli associati dell'ASSOCIAZIONE UNA CASA PER LA VITA ETS, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella fissata per il giorno **18 maggio 2026** alle ore **13** presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**

- **Adeguamento dello statuto sociale ai sensi delle specifiche norme relative alle associazioni di promozione sociale di cui al Decreto Legislativo 117/2017**

Sono presenti gli associati:

1. Ezio Miceli (Presidente CD) 
2. D'Alessio Maurizio (Segretario e Tesoriere CD) 
3. Giovanni Guerriero (Consigliere CD) 
4. Maria Albertina Potito (Consigliere CD) 
5. Adriana Bottaro (Consigliere CD) 
6. Lorenza Lupaldi 
7. Claudia D'Alessio 
8. Alessandra D'Alessio (delega conferita in favore di D'Alessio Maurizio) 
9. Vera D'Alessio 
10. Vittorio Rubino 

E' presente l'organo di controllo Dr. Commercialista Domenico Volpe.

Assume la presidenza, Ezio Miceli, Presidente e legale rappresentante dell'Ente, il quale chiama, con l'assenso di tutti i presenti, Maurizio D'Alessio, ad assumere le funzioni di segretario per la redazione del presente verbale. Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare convocazione dell'assemblea, la presenza di n. 10 associati su un totale di n. 19, di n. 5 membri del Consiglio Direttivo su un totale di n. 7, unitamente all'organo di controllo, che nessuno si oppone alla trattazione della materia dichiarandosi i presenti edotti sull'argomento da trattare, dichiara la stessa validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale. Il Presidente evidenzia che ai fini del perfezionamento della procedura di trasmigrazione dell'ente, dall'anagrafica delle ONLUS al Registro del Terzo Settore - RUNTS, si rende necessario provvedere all'adeguamento dello statuto sociale di UNA CASA PER LA VITA. Il presente statuto, già adeguato ai sensi delle norme contenute nel D.Lgs 117/2017, vede specifici riferimenti alla disposizioni relative alle associazioni di promozione sociale così come contenute nel predetto decreto. Distribuisce, quindi, copia dello statuto da sottoporre ad approvazione, procedendo alla sua integrale lettura, al termine della quale invita l'assemblea degli associati alla sua approvazione, preliminarmente invitando il Dr. Commercialista Domenico Volpe, ad un intervento. L'organo di controllo, preso atto delle modifiche, ne conferma la coerenza con le disposizioni contenute nel D.Lgs 117/2017. Dopo approfondita discussione l'assemblea degli associati, all'unanimità, delibera di approvare integralmente il nuovo statuto sociale, così come predisposto dall'organo amministrativo, dando mandato al Presidente di esperire a quanto richiesto dalla normativa ai fini della sua registrazione, pubblicazione e deposito. A seguito dell'approvazione dello statuto sociale, l'associazione assume la denominazione UNA CASA PER LA VITA

APS. L'associazione adotterà la qualifica, l'indicazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituirà peculiare segno distintivo, a far data dalla sua formale iscrizione nell'apposita sezione del RUNTS. Dopo di che, non essendovi null'altro su cui deliberare, non richiedendo alcuno la parola, la seduta è tolta alle ore alle ore **20:02**, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida ai fini dell'accettazione la firma apposta sul presente verbale.

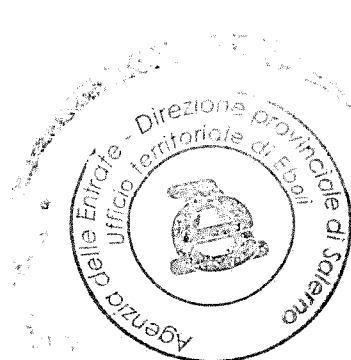
[f.to] Il Presidente

[Handwritten signature]

[f.to] Il Segretario

[Handwritten signature]

Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Salerno
Ufficio Territoriale di Eboli
Registrato il **22 MAG 2026**
al N° *224* Serie *3N* alleg. n. *1*
Esatte € *209,00 (duemilenoventi/00)*



Il Funzionario
[Signature]
Antonella Cavallo

UNA CASA PER LA VITA APS

STATUTO

Redazione in conformità al Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017)

Art. 1 Costituzione

1. Sulla base dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, in conformità al Codice Civile ed al Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "UNA CASA PER LA VITA APS", qui di seguito detta "Associazione" o "Ente".

2. L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione adotta la qualifica, l'indicazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. La qualifica, l'indicazione "Associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno utilizzati dall'associazione a far data dalla sua iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Battipaglia (SA)

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

UNA CASA PER LA VITA APS

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

2. E' obiettivo dell'associazione la costituzione di un contesto significativo, permanente e sostenibile di socializzazione attiva e di apprendimento che sia complementare alle esperienze amicali, ludiche, cognitive, lavorative e favorire lo sviluppo di persone autonome e integrate nel tessuto sociale.

Art. 5 Attività di interesse generale

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché di ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (articolo 5 D.Lgs 117/2017).

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Interventi e servizi sociali;
- Il sostegno, il recupero e/o la prevenzione nei confronti di tutti coloro che non trovano un giusto inserimento nella società, quali: ragazze madri, minori a rischio, tossicodipendenti, alcolisti, disadattati, etc.;
- L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale per l'inclusione degli emarginati;
- La raccolta di fondi da destinare alla costruzione e/o ristrutturazione di immobili destinati alle finalità di cui alla lettera a) ed all'acquisto di attrezzature, impianti e/o arredi necessari al loro funzionamento;
- La salvaguardia ed il rispetto dell'uomo affinché ne sia garantita una sana sopravvivenza (lotta ai pregiudizi sociali ed altri fenomeni che possono turbare l'equilibrio);

UNA CASA PER LA VITA APS

- La promozione e la tutela dei diritti civili, sociali, delle pari opportunità e delle iniziative di reciproco aiuto e sostegno;
- La promozione, l'incoraggiamento e la partecipazione a qualsiasi iniziativa di puro contenuto filantropico (lotte sociali per minori, ragazze madri, deboli e bisognosi in genere).

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'associazione può avvalersi di personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

3. L'Associazione, nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra gli associati.

Art. 6 Attività diverse

1. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dallo stesso articolo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea degli associati.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 7 Raccolta Fondi

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 8 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

UNA CASA PER LA VITA APS

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio, né rivalutabile.

Art. 9 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

UNA CASA PER LA VITA APS

Art. 10 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Art. 11 Attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi della prestazione di volontari.

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

I volontari, che svolgono la loro attività in maniera non occasionale, sono iscritti in apposito registro.

2. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

3. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;

UNA CASA PER LA VITA APS

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) Organo di controllo (qualora istituito).
- 2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

Art. 13 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
 2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
 4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo, ovvero sull'eventuale bilancio sociale;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo;
 - e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 - g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
 - h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 14 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio (ovvero dei bilanci) e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Quando particolari esigenze lo richiedono e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio potrà essere presentato entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

UNA CASA PER LA VITA APS

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea si tiene presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia.

4. L'assemblea si può svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni:

- che, nello stesso luogo, siano presenti il Presidente e il Segretario della riunione, che provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta in detto luogo la riunione;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 15 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

UNA CASA PER LA VITA APS

Art. 16 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 17 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo, ovvero all'eventuale bilancio sociale da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 18 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

UNA CASA PER LA VITA APS

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 20 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 21 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso, inoltre, esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

2. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale. Qualora sia collegiale esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Esso dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza.

2. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale. In tal caso è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro (ovvero revisore se organo monocratico).

UNA CASA PER LA VITA APS

- Scienze d'impulso*
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo, ovvero l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi, che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 9, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 19 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
- Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

UNA CASA PER LA VITA APS

Art. 22 Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 è nominato un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La revisione legale può essere esercitata dall'organo di controllo. In tal caso è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro (ovvero revisore se organo monocratico).

Art. 23 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 24 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

UNA CASA PER LA VITA APS

Art. 25 Esercizio sociale, bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, ovvero l'eventuale bilancio avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione degli organi di controllo e di revisione qualora nominati.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche, con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e economico - finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il bilancio sociale deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto i valori che ispirano la gestione delle relazioni che l'associazione ha instaurato con la collettività, delle azioni sociali realizzate e degli effetti che queste hanno prodotto ovvero gli esiti del monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 26 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 15 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 27 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

